

COMUNE DI PALMAS ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER
APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
(TARSU)



Approvato con deliberazione C.C. n° 4 del 25.03.2002

**NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)**

Capo I

Principi generali di applicazione della tassa

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di PALMAS ARBOREA della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (TARSU) istituita a norma del capo III del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Definizione di rifiuto

1. Per rifiuto solido urbano interno si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
2. Per rifiuto speciale assimilato al rifiuto urbano si intende quello indicato dall'art. 39, comma 1 della legge 22 febbraio 1994 n. 146

Art. 3 - Ambito territoriale di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale così come individuate nel capitolato speciale d'appalto per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. Nelle zone in cui è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati la tassa è dovuta in misura pari:
 - o al 30% della tariffa , se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, non superi i 1000 m.;
 - o al 15% della tariffa se la stessa distanza supera i 1000 m..

Art. 4 - Oggetto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.
2. Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzioni stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1.

3. Si considerano aree tassabili quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2 comma 1.
4. Sono altresì tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, verande e capannoni nonché quelli di facile rimozione.

Art. 5 – Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori ad un anno, la stessa è dovuta dal proprietario.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati otto.
4. Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate in parti uguali a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti comunicato al Comune anche mediante la denuncia di cui al successivo art. 16.

Art. 6 – Determinazione della superficie imponibile

1. La superficie tassabile è misurata, per locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessive risultanti uguali od inferiori al mezzo metro quadrato non sono computate, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio stesso in base alle planimetrie catastali.

Art. 7 – Esclusioni dal campo imponibile

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde (anche per la parte eccedente i duecento metri quadrati).
2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993, quali:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b. ripostigli, stenditoi, legnaie, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50 ove non è possibile, cioè, la permanenza;
 - c. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione rilasciata da un tecnico o da autocertificazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - f. cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'ufficio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - g. edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani nonché tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi,

alle quali sono applicate le percentuali di riduzione – sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività – a fianco di ciascuna riportate:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali 15 %
- laboratori fotografici, eliografie 15 %
- autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie 20 %
- gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici 15 %
- laboratori di analisi, farmaceutici 15 %
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 10 %
- pelletterie 15 %
- laboratori di verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici 20 %
- metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica 15 %
- falegnamerie, vetroresine 15 %
- tipografie, stamperie, incisioni 20%
- marmisti, vetrerie 15 %
- ospedali e case di cura 20 %
- edilizia 15 %

5. Per attività non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia.

Capo II

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Art. 8 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:

- a. il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali;
- b. i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale, nonché delle

istituzioni scolastiche, per i quali il comune sia tenuto o comunque si assuma interamente le spese di gestione;

- c. le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d. le superfici imponibili – per originaria ed immutata costituzione – eccedenti i 300 mq. delle unità immobiliari adibiti ad uso abitativo comprese in fabbricati vincolati ai sensi della Legge n. 1089 del 1939 sulla tutela dei beni di interesse storico e artistico. Tale beneficio spetta quando ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 11, comma 1, lett. b) e c).
- e. locali per attività e associazioni religiose.

Art. 9 – Riduzione della tassa per disservizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Gestore entro sessanta giorni a regolarizzare o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto delle seguenti percentuali, e il minor gettito conseguente è posto a carico del gestore:
 - a. del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Capitolato d'appalto del Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - b. del 30% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita nel citato Capitolato d'appalto.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo, qualora riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del gestore del servizio, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui all'art. 75 del Decreto legislativo n. 507 del 1993 e successivamente modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 – Riduzione della tassazione in casi particolari

1. La tassa è ridotta nel caso di:
 - a. Esercenti attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali essi dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti urbani interni e/o assimilati a un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio: riduzione fino al 30%;

- b. Utenti che consegnino in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti urbani e/o assimilati suscettibili di determinare entrate al servizio ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, riduzione fino al 20%;
2. La misura della riduzione, entro il limite stabilito, viene fissata con delibera della giunta comunale che recepisce gli accordi con le categorie economiche interessate al fine di promuovere un'azione coordinata per la limitazione della produzione di rifiuti ed il loro riutilizzo.
3. La riduzione di cui sopra è accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da svolgere in collaborazione con il Gestore del servizio pubblico.

Art. 11 – Riduzione delle tariffe

1. La tariffa unitaria può essere ridotta nel caso di:
 - a. Abitazioni con unico occupante, fino al 30 %;
 - b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: fino al 30 % ;
 - c. Utenti delle abitazioni di cui alla precedente lettera b), che risiedano o dimorino, per più mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: fino al 30 %;
 - d. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad attività di tipo stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, al di fuori dei casi disciplinati dal successivo art. 19, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività stessa: fino al 30 %

Art. 12 – Agevolazioni

La tassa può essere altresì ridotta:

- a) per locali ed aree degli alberghi, pensioni e locande la cui attività sia estesa a tutto il periodo dell'anno: fino al 15 %;
- b) per la classe di contribuzione 3 limitatamente a alberghi, pensioni, locande, affittacamere, case di cura private non operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, motel e ostelli, di cui al successivo art. 15:

c.1 per la superficie imponibile oltre i 300 mq. la riduzione del 20 %;

c.2 per gli alberghi e pensioni oltre i 300 mq. riduzione del 30%;

d) per la classe di contribuzione 3 limitatamente ai campeggi:

d.1 per le superfici imponibili oltre i 600 mq. riduzione del 90%;

e) per la classe di contribuzione 3 limitatamente a distributori di carburanti, rimesse per roulotte, rimesse per natanti, autorimesse pubbliche e private, concessionari di auto e per la classe di contribuzione 2 limitatamente a locali ed aree adibiti a mostre ed esposizioni in genere a scopo commerciale..

e.1 per la superficie imponibile oltre i 500 mq. riduzione del 70%.

Art. 13 – Determinazione della misura delle riduzioni ed agevolazioni

1. La misura delle riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12, è stabilita annualmente dalla Giunta comunale in relazione al costo del servizio e alle esigenze di bilancio nei termini previsti per l'approvazione di quest'ultimo.
2. In assenza della deliberazione di cui al comma precedente resta prorogata per gli anni successivi la misura delle riduzioni ed agevolazioni già adottata.

Art. 14 – Cumulo dei benefici e copertura finanziaria

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11 e 12 sono cumulabili fino alla concorrenza del 70% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 8 e 12 del presente regolamento sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

CAPO III

Classi di contribuzione

Art. 15 – Classificazione

1. Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti classi di contribuzione:

CLASSE 1 – abitazioni private, comprese le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili).

CLASSE 2 – studi professionali, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggi, agenzie ippiche, autoscuole, farmacie, scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ambulatori, uffici postali, uffici pubblici, musei, sale congressuali, locali delle associazioni culturali, politiche e sindacali, collegi, convitti, case di riposo, caserme, locali ed aree adibiti a mostre ed esposizioni in genere a scopo commerciale.

CLASSE 3 – stabilimenti industriali e insediamenti artigianali, esercizi commerciali all'ingrosso, aziende di trasporto e spedizioni, laboratori di analisi, saune, palestre, istituti di estetica, alberghi, pensioni, locande, affittacamere, case di cura private non operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, motel, ostelli, ristoranti, trattorie, agriturismi, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie, paninoteche, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, cinematografi, sale da ballo, studi televisivi, teatri di posa, discoteche, sale giochi, bowling e simili, club privati, circoli ricreativi, impianti sportivi, altri luoghi di ritrovo e di divertimento in genere, esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, di frutta e verdura, di pesce fresco, secco e ammollato, di carni, compresi i banchi all'aperto ed i chioschi di fiori e piante, supermercati di generi alimentari vari e di altri articoli, campeggi, distributori di carburante, rimesse per roulotte, rimesse per natanti, autorimesse pubbliche e private, concessionari di auto.

2. Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni o assimilati.

Capo IV

Norme finali e di collegamento procedimentale

Art. 16 – Denunce, domande e semplificazione istruttoria

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi denuncia di inizio, variazione o cessazione relativa ai locali o alle aree imponibili nei termini e secondo le modalità

previste dall'art. 70 del Decreto legislativo n. 507 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dagli articoli 3, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non siano già stati indicati nella denuncia presentata ai sensi del precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.
3. La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiarazioni temporaneamente sostitutive, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
4. Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Qualora la planimetria risalga ad oltre sei mesi dalla data in cui è prodotta al Comune, la stessa potrà essere convalidata da una attestazione rilasciata dallo stesso tecnico che l'aveva redatta.
5. Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al comma 2, l'interessato è tenuto a darne comunicazione scritta all'Ufficio Tributi, che provvederà ad effettuare una variazione al ruolo ai fini della riscossione del tributo dovuto.
6. Il comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

Art. 17 – Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo

1. La ripartizione fino ad otto rate del carico iscritto a ruolo, comprensivo di tributi arretrati, può essere concessa dal Responsabile del Servizio Tributi su istanza del contribuente ai sensi dell'art. 72, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, qualora ricorrano i seguenti gravi motivi:
 - a. Quando l'importo del tributo iscritto a ruolo superi complessivamente la misura del 3% del reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato dal contribuente per l'anno precedente;
 - b. Quando, trattandosi di impresa, professione o arte, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità;
2. Il provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi di cui al precedente comma è assunto su proposta del Funzionario responsabile della tassa che è incaricato dell'istruttoria.

Art. 18 – Informazioni tra gli Uffici

1. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali ed aree soggetti alla tassa, l'ufficio Anagrafe consegna al contribuente il modulo di denuncia da consegnare all'Ufficio Tributi nel termine previsto.

2. Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:

- a. Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi;
- b. Ufficio Edilizia Privata: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- c. Ufficio Condono: trasmissioni autorizzazione sanatoria;
- d. Ufficio Sviluppo Economico: elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.

Art. 19 – Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del Decreto Legislativo 507 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti, rapportata a giorno e maggiorata del 50% .

3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto di occupazione, con il modulo di versamento in c/c postale di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93 o, in assenza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

Art. 20 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° GENNAIO 2002.